COMMISSIONE VI

FINANZE

10.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 GENNAIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANFREDO MANFREDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, *n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione* del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1554) 79

Manfredi Manfredo, *Presidente*, (gruppo DC) *Relatore* 79, 83

Lettieri Mario (gruppo PDS) 82

Malvestio Piergiovanni, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 81, 83

Pinza Roberto (gruppo DC) 82

Pioli Claudio (gruppo della lega nord) 81

La seduta comincia alle 12,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi ».

Onorevoli colleghi, ricordo che la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva chiesto che al disegno di legge in esame venisse attribuita importanza prioritaria ai fini del calendario dei lavori. La Commissione, accogliendo tale richiesta, ha deciso di avviarne tempestivamente l'esame in sede legislativa.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che sul disegno di legge in esame riferirò io stesso.

Con il provvedimento in questione, di iniziativa governativa, si intende dare un deciso impulso all'attuazione della legge Amato e della ristrutturazione del sistema bancario da essa previsto, in particolare per quanto riguarda gli istituti di credito di diritto pubblico.

Come è noto – questa circostanza è richiamata nella relazione del Governo – il termine inizialmente fissato con la legge n. 218 del 1990, entro il quale potevano essere effettuate operazioni di ristrutturazione (godendo dei benefici fiscali di cui all'articolo 7 dello stesso provvedimento), rappresentate in particolar modo dalla parziale neutralità fiscale delle operazioni in oggetto, è scaduto il 21 agosto 1992, ossia al compimento dei due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

In conseguenza di ciò la norma dell'articolo 7, comma 6, della legge n. 218 del 1990 e successive modificazioni, contenente le misure di agevolazione o di parziale neutralità fiscale introdotte al fine di favorire la trasformazione, la fusione o il conferimento dell'attivo degli enti creditizi nelle SPA costituende, risulta attualmente inoperante, con grave pregiudizio della possibilità di portare a conclusione le operazioni di ristrutturazione iniziate ma non concluse entro la data di scadenza ricordata.

In relazione a questo specifico punto, oggetto della norma di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, occorre considerare che, alla luce di quanto finora effettuato, le operazioni di creazione di nuove SPA o di trasformazione in SPA di enti creditizi iniziate ma non ancora completate risultano pari a circa una decina; tali operazioni rischierebbero pertanto di non godere dei benefici in questione e risultare quindi irrealizzabili.

La disciplina per la ristrutturazione degli enti creditizi in Società per azioni, introdotta dalla legge n. 218 del 1990 e dal decreto legislativo n. 356 del 1990, si concretizza attraverso tre diverse forme

di operazioni, disciplinate in modo speciale anche dal punto di vista civilistico: trasformazione dell'ente creditizio pubblico in SPA; fusione tra enti creditizi pubblici ed altri organismi bancari, al fine di costituire SPA; conferimento dell'azienda bancaria o di rami di azienda dell'ente creditizio pubblico in una o più SPA.

Le predette forme di operazioni possono combinarsi tra loro in diverso modo, attraverso successivi passaggi, che configurano nel loro complesso la ristrutturazione; a tutti i successivi passaggi è consentito applicare la disciplina agevolativa prevista dalla legge.

A tal fine, l'articolo 7 (commi 1 e 2) della legge Amato (come modificato dall'articolo 28 della legge n. 413 del 1991) prevede il seguente regime fiscale agevolativo: le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'1 per mille e fino ad un importo massimo non superiore a 100 milioni; per quanto riguarda l'INVIM, le operazioni di conferimento non vengono considerate atti di alienazione e pertanto risultano esenti dall'applicazione dell'imposta. Per quanto riguarda l'INVIM decennale dovuta sugli immobili posseduti da società ed enti pubblici e privati, viene calcolato – ai fini del computo del decennio – anche il periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle società oggetto di incorporazione o fusione. Occorre ricordare al riguardo che il recente decreto legislativo n. 504 del 1992 in materia di finanza territoriale prevede (articolo 17, comma 6) la soppressione, a partire dal 1° gennaio 1993, di tale imposta, pur prevedendo l'applicabilità dell'INVIM per il decennio successivo al 31 dicembre 1992, limitatamente alla parte di plusvalore che è maturata tra la precedente applicazione dell'INVIM e la data da ultimo indicata. Per quanto concerne, infine, le imposte sui redditi, le operazioni di conferimento sono considerate, in linea di principio, parzialmente neutre, ossia danno luogo, dal punto di vista della formazione del reddito di impresa, a realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento, nella misura del solo 15 per cento delle plusvalenze effettivamente emergenti.

I commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 7 della legge Amato (introdotti dall'articolo 71 della legge n. 413 del 1991) indicano invece la decorrenza dei conferimenti ed il principio della continuità relativamente agli obblighi tributari tra l'ente conferente e la società conferitaria.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede l'istituzione di una speciale riserva, che gode del regime proprio del fondo in sospensione di imposta, ove vanno iscritti gli accantonamenti. È inoltre previsto che detti accantonamenti siano messi in deduzione per cinque anni consecutivi.

Questo sistema di parziale neutralità fiscale consente di adottare le deliberazioni atte a realizzare le concentrazioni bancarie necessarie a migliorare l'efficienza del sistema creditizio nel suo insieme.

Occorre considerare che l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che la proroga dell'applicazione del regime agevolativo sopra descritto sia determinata fino al 28 febbraio 1993; detto termine, tanto più se sarà oggetto di ulteriori correttivi in sede di esame parlamentare del provvedimento (la fine del mese di febbraio è ormai prossima), consentirebbe di realizzare un'adeguata estensione dell'efficacia della normativa cui si riferisce.

Riguardo all'articolo 2 del disegno di legge, occorre altresì rilevare che con tale norma, entro la medesima data del 28 febbraio 1993, viene introdotto l'obbligo per gli enti pubblici creditizi, al cui fondo di dotazione o capitale partecipa lo Stato in misura maggioritaria, direttamente o tramite l'agenzia per il Mezzogiorno, di trasformarsi in SPA, in applicazione delle norme della legge Amato e del decreto legislativo n. 356 del 1990, che per questa categoria di enti creditizi diventano cogenti.

A queste società viene inoltre garantita l'applicazione della normativa in materia di previdenza di cui al decreto legislativo

n. 357 del 1990. Ciò al fine di mantenere un adeguato rispetto delle condizioni ordinamentali e normative a favore del personale degli enti creditizi, così come queste si sono delineate al momento della trasformazione o della fusione.

Va infine considerato che il disegno di legge in esame ben si concilia con la disposizione dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 481 del 1992, che consente alla Banca d'Italia di autorizzare le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte enti creditizi quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione.

Il carattere di questa norma viene rispettato in base all'assunto che la preventiva valutazione della gestione dell'ente è stata già espressa per le operazioni di ristrutturazione pendenti, che hanno già ricevuto il *placet* della Banca d'Italia.

Alla luce di queste valutazioni ritengo che si possa positivamente avviare la discussione del disegno di legge al fine di effettuarne una sollecita approvazione in sede legislativa.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

CLAUDIO PIOLI. Signor presidente, onorevole colleghi, le disposizioni di cui al disegno di legge in esame potrebbero risultare utili *de iure condendo* per mille ragioni e soprattutto per il fatto che le banche italiane non dispongono ancora di una struttura organizzativa rispondente non tanto alle direttive CEE ma al mercato comune europeo. Ben venga, quindi, una proroga del termine di cui all'articolo 7 della legge n. 218 del 1990 che consenta il perdurare del ricorso alle agevolazioni fiscali in essa previste.

Non si tratta peraltro di vere e proprie agevolazioni, che il mio gruppo avrebbe combattuto perché contrarie al principio dell'equità fiscale, ma di un piccolo marchingegno – uso il termine in senso positivo – atto a permettere processi di fusione e concentrazione di aziende, con un abbattimento a medio e lungo termine dei costi.

Sotto il profilo aziendalistico, più che sotto quello fiscale, non possiamo pertanto che essere favorevoli al disegno di legge in esame, perché, fintanto che le fusioni in oggetto non determinano condizioni di monopolio o di oligopolio, con formazione di accordi di cartello, questa iniziativa è da noi ben accetta.

Tuttavia, essendosi recentemente parlato di agevolazioni a sostegno della Borsa, che potrebbero consentire l'immissione sul mercato di pacchetti azionari riguardanti aziende delle partecipazioni statali, il ministro Goria ha più volte manifestato la preoccupazione che da ciò derivasse una contrazione delle entrate statali, rilevando che la previsione di nuove agevolazioni non può essere prevista in mancanza di una copertura finanziaria.

Ebbene, stante l'attuale ammontare complessivo delle agevolazioni di 76 mila miliardi di lire (sfoltibili, secondo la legge finanziaria del 1993, di circa duemila miliardi), sarebbe stato corretto che il Governo indicasse il mancato gettito derivante dall'applicazione del disegno di legge in esame, mettendo in luce che a fronte della rinuncia ad alcune entrate, le misure in esso contenute vanno incontro all'interesse del risparmiatore, per il quale dovrebbero diminuire i costi delle operazioni bancarie, nonché in particolare all'interesse delle piccole e medie imprese, cui certo non viene praticato un tasso pari al *prime rate*.

Mi pongo questo problema perché il 27 luglio del 1992 la Camera ha impegnato il Governo a sfoltire le agevolazioni fiscali, mentre esso non si è affatto preoccupato di dar corso a questo indirizzo del Parlamento. Tengo molto al fatto che tale osservazione resti a verbale, perché spesso le nostre parole rischiano di rimanere senza seguito.

Se la mancata applicazione dell'INVIM, delle imposte catastali e di registro in relazione ai processi di fusione in oggetto dovesse portare al mancato in-

troito di cifre rilevanti, allora mi porrei il dubbio, sotto il profilo etico, dell'opportunità di agevolare gli istituti di credito, che ancora possono contare su un reddito imponibile, stante l'esigenza, preminente rispetto ad un discorso meramente aziendalistico, di un'equa distribuzione degli oneri di risanamento dello Stato.

In un momento tragico per il nostro paese, nel quale la CEE, il Fondo monetario internazionale, l'OCSE e tutti gli organismi che hanno puntato gli occhi sull'Italia affermano che la pressione tributaria è da noi insostenibile e non può essere accresciuta, è logico che bisogna fare molta attenzione, per ovvie ragioni di moralità, a concedere una lira in più a coloro che potrebbero contribuire al risanamento delle finanze pubbliche e dell'economia. In Italia, peraltro, il costo del denaro è tra i più alti del mondo, non essendo assolutamente confrontabile con quello esistente negli altri paesi industrializzati (Germania compresa, contrariamente a quanto affermano in malafede alcuni giornalisti).

Per tali motivi la mancanza di una previsione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame suscita la nostra preoccupazione. Ci chiediamo, anche alla luce delle risultanze della relazione della Commissione dei trenta del 15 ottobre 1991 (che i colleghi possono consultare presso gli uffici della nostra Commissione), se valga la pena prevedere ulteriori agevolazioni, continuando a chiedere ai soliti noti di sopportare aumenti di imposte e privilegiando l'intento di sostenere gli istituti di credito che, nonostante il grave momento economico, sono ancora in condizione di produrre utili.

Quando questo nodo sarà sciolto, quando cioè si conoscerà l'ammontare della rinuncia dell'erario, noi ci esprimeremo in ragione dell'entità della stessa. Se ad esempio si trattasse di duemila miliardi, non so se il gioco varrebbe la candela, tornandomi alla mente le parole pronunciate in Assemblea dall'onorevole Gerardo Bianco che, al termine della discussione della legge finanziaria, ha esaltato il conseguimento di un risparmio pari a tale cifra.

Pongo queste domande al Governo, attendendone la risposta nell'odierna o in una successiva seduta, per poter dare un giudizio oggettivo sulle misure in esame.

ROBERTO PINZA. Comprendo le perplessità del collega Pioli, tuttavia ritengo che non siano venute meno le ragioni che determinarono l'approvazione di agevolazioni in favore di una riorganizzazione del sistema bancario, unanimemente giudicato debole e strutturalmente inadeguato.

Al di là delle precisazioni richieste, che necessitano certamente una risposta analitica, credo che lo spirito del disegno di legge meriti di essere accolto. Mi limito pertanto a chiedere al Governo chiarimenti in ordine al termine che si intende prorogare, essendo la data del 28 febbraio 1993 assai prossima, tanto da far presumere che il provvedimento sarà varato pressoché contestualmente alla sua scadenza.

Se ciò avvenisse, questa legge sarebbe destinata a disciplinare il passato e non il futuro, servendo a ratificare le operazioni poste in essere con coraggio, e forse con un po' di spirito di avventura, confidando in una proroga, successivamente alla data del 21 agosto 1992.

Chiedo quindi al Governo, senza che ciò suoni contrarietà al disegno di legge, se si intenda esclusivamente ratificare alcune operazioni in fase di completamento o se esista invece la volontà di favorire un processo di riorganizzazione che è andato avanti solo fino a un certo limite. In tal caso, infatti, il termine previsto dal disegno di legge, sebbene adeguato all'atto della sua presentazione (che risale all'11 settembre dello scorso anno) non lo è più oggi, alla fine del mese di gennaio del 1993.

MARIO LETTIERI. Credo che il termine del 28 febbraio del 1993 vada modificato per le ragioni testé sostenute dal collega Pinza.

Mi sarei atteso dal sottosegretario Malvestio una immediata risposta alla domanda dell'onorevole Pioli circa l'onere derivante dal provvedimento in esame. È bene infatti che il Parlamento legiferi avendo piena consapevolezza delle somme che verranno a mancare allo Stato sul piano delle entrate.

Condivido altresì l'impostazione dell'articolo 2 del disegno di legge relativamente agli enti creditizi pubblici del Mezzogiorno, le cui difficoltà dipendono anche dalla presenza di un sistema creditizio debole ed arretrato.

Colgo l'occasione, per richiamare l'attenzione del sottosegretario sul fatto che nel Sud d'Italia si pagano tassi bancari di almeno tre punti superiori rispetto a quelli praticati nella restante parte del paese, nonostante la legge n. 64 faccia obbligo al ministro del tesoro di vigilare sull'uniformità dei tassi. Nessun istituto di credito operante nel Mezzogiorno pratica gli stessi tassi applicati nel centro-nord.

Invito il Governo ad essere particolarmente vigile in materia, perché in questa fase l'economia meridionale è letteralmente in ginocchio, esistendo il blocco di ogni pagamento, anche riguardante opere già eseguite e finanziate con il FIO o con gli stanziamenti delle leggi n. 64 e 219. Le attività imprenditoriali sono bloccate, soprattutto nel campo dell'edilizia, che è quello trainante in numerose regioni del Sud, come nel caso della Basilicata.

Rivolgo quindi al sottosegretario Malvestio un duplice invito: quello di vigilare perché i tassi bancari vengano uniformati e quello di sbloccare i pagamenti giacenti da mesi presso il Ministero del tesoro. Questo è necessario se si vuole dare un reale contributo alla ripresa economica dell'Italia meridionale.

Se ciò non avvenisse, sarebbe giustificato temere per la tenuta democratica delle regioni meridionali. Ieri a Gioia Tauro è stato bloccato il traffico ferroviario per quattro ore, mentre si manifestano focolai di legittima protesta, stante lo spaventoso aumento della disoccupazione, che nella piccola regione da cui provengo ha raggiunto il 37,8 per cento (90 mila disoccupati su una forza lavoro potenziale di circa 300 mila unità).

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo fornirà risposta ai quesiti degli onorevoli commissari in sede di replica.

Tuttavia per quanto riguarda il termine del 28 febbraio 1993, essendo trascorso molto tempo dalla data di presentazione del disegno di legge, il Governo si rimette alla Commissione circa la determinazione di una più adeguata scadenza della proroga in oggetto.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 20 gennaio 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

STC11-6-LG10
Lire 500